

CRISI D'IMPRESA***Il Tribunale di Verona apre sulla finanza a breve termine in concordato***

di Claudio Ceradini

Il Tribunale di Verona, con proprio depositato il successivo 21 luglio, ha affrontato uno dei tempi più spinosi del in concordato preventivo, che riguarda i rapporti della società in crisi con il , al fine di ottenere cosiddetta “ ”.

In questi mesi si è affrontato in più occasioni il tema della **finanza** per le imprese in crisi, ed in particolare nel momento in cui lo strumento di risanamento sia il **concordato** preventivo. Lo scorso maggio, in occasione del Convegno tenutosi a Palazzo della Gran Guardia a Verona, organizzato da Euroconference e con la partecipazione di **Erede Bonelli Pappalardo** e di **SLT – Studi Legali e Tributari** di Verona, il sottoscritto ha avuto modo di ricordare gli aspetti critici del concordato in continuità, vera recente novità. Oltre ad un problema “ **ambientale**”, costituito dal fatto che lo strumento non è ancora sufficientemente **acquisito** dagli operatori, professionisti ed imprenditori insieme, che tendono ad associare alla parola scenari necessariamente **infausti**, simili al fallimento, le condizioni **normative** ed insieme quelle di **prassi** bancaria generano normalmente una **esplosione** del **fabbisogno finanziario**, mentre contemporaneamente la **copertura** diventa difficile, quasi impossibile. Le ondiveghe disposizioni ed interpretazioni sulla solidità del diritto alla **prededuzione** per chi opera con la società in procedura e lo scarso, per usare un eufemismo, interesse delle **banche** a questo tipo di clienti impediscono alla società di individuare in questi soggetti, come faceva prima, le fonti di copertura del proprio fabbisogno di breve termine, quello **operativo** per capirsi.

In questo contesto si inserisce il Provvedimento del **Tribunale di Verona**, che pur prudentemente affronta e risolve un caso, fornendo più di un riferimento interessante, e suscitando peraltro anche qualche perplessità.

Procediamo con ordine. Il caso è quello di una società operante nel settore **dell'abbigliamento**, che vive un momento di grave difficoltà finanziaria, al punto da rendere necessario lo ricorso allo strumento **concordatario**, prevedibilmente ed auspicabilmente in **continuità**. Si avvicina la stagione invernale, le **collezioni** sono state definite e gli **ordini di produzione**, per grande parte esternalizzati presso fornitori esteri, **impartiti**. Si approssimano le date di **consegna**, e la società non dispone della **liquidità** necessaria per pagare i **fornitori** esteri e **disporre** dei capi da consegnare ai clienti. La carenza di liquidità deriva anche dal **congelamento degli affidamenti** **import** da parte del sistema creditizio, e conseguentemente delle L/C. La società formula al tribunale richiesta ai sensi dell'art. **182quinquies, co. 1, L.F.**, affinchè alla finanza erogata dalla banca sia assegnato il carattere della **prededuzione**, allegando la relazione dell'esperto.

Risponde positivamente il Tribunale, con un provvedimento che offre qualche spunto di riflessione. Correttamente la società ha qualificato nella sua istanza l'utilizzo degli affidamenti quale “**nuova finanza**”, in quanto scaturente da una **obbligazione** che matura unicamente alla **consegna** dei documenti, secondo la classica e collaudata struttura del **credito documentario**, di cui la L/C è strumento convenzionale consolidato, e provvedendo accuratamente a **distinguere** queste posizioni da quelle che la banca avesse erogato sulla base di obbligazioni assunte prima della prenotazione.

Secondo elemento interessante attiene la **relazione** dell'esperto di cui all'art. 182quinquies, co. 1, L.F., a cui si richiede la verifica della attitudine dei finanziamenti alla **copertura** del fabbisogno sino **all'omologa**. Correttamente il Tribunale **riduce** il periodo, nel caso in cui i finanziamenti di cui alla richiesta **scadano** e debbano essere **rimborsati** per loro natura **prima** dell'omologa, a tale più ravvicinata scadenza, **agevolando** non poco il lavoro dell'esperto, che altrimenti sarebbe tenuto ad **improbabili proiezioni** di più lungo termine.

Infine, un'incertezza. Il credito documentario è destinato al pagamento delle forniture dei capi, contro verifica dei documenti che la banca dell'esportatore invierà agli istituti

dell'acquirente. Se è indubitabile che **l'obbligazione della banca** dell'importatore, società istante, goda della **prededuzione** in quanto rientrante tra i finanziamenti di cui all'art. 182 *quinquies*, co. 1, L.F., non siamo altrettanto certi che il **credito dei produttori** goda della stessa qualifica. Ancorchè la **consegna** dei capi intervenga in corso di procedura, dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F., **l'ordine** di produzione è certamente stato impartito molti mesi prima, e non si tratta semplicemente di un acquisto, ma di una richiesta di fornitura con indicazioni tecniche dettagliate, ed a marchio proprio, ben definita in ogni aspetto tecnico, e per la quale la **consegna** rischia di essere solo **esecutiva**, di una **obbligazione già assunta** dal produttore prima della prenotazione. Il **dubbio**, in altri termini, è che **l'attivazione del credito documentario** conduca la pagamento di **debiti pregressi**, e nella fattispecie chiroografi. E' indubitabile il vantaggio dei creditori preesistenti, poiché la consegna dei capi genera un flusso di cassa positivo, e tuttavia il problema non ci pare irrilevante.